

STATUTO

ITALIAN COCKER RESCUE ODV

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una *associazione* avente la seguente *denominazione*: *Italian Cocker Rescue odv*, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di FIRENZE e con *durata illimitata*.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro*, neppure indiretto, e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

L'Associazione svolge la sua attività nel settore della tutela, della promozione e della valorizzazione della natura e dell'ambiente ed in particolare ha per scopo:

- sostenere, promuovere e difendere i diritti degli animali (in particolare cani)
- svolgere attività a favore degli animali (in particolare cani) liberi, abbandonati o ospiti di strutture pubbliche o private, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, per il miglioramento del loro standard di vita;
- promuovere l'adozione/affidamento responsabile e consapevole di animali (in particolare cani) abbandonati oppure ospiti di strutture pubbliche o private, attraverso siti web, volantinaggio o altro;
- promuovere iniziative sociali in collaborazione con gli Enti Pubblici per la prevenzione e la lotta al randagismo compatibilmente con il benessere animale e nel rispetto delle caratteristiche proprie della specie;
- sostenere altre associazioni in difficoltà per la cura e il mantenimento di animali d'affezione (in particolare cani);
- custodire animali (in particolare cani) vittime di maltrattamenti e posti sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria;
- difendere gli animali (in particolare cani) da ogni crudeltà ed abuso, intervenendo nella difesa della natura e della fauna, segnalando eventuali abusi e violazioni di legge alle autorità competenti, promuovendo azioni giudiziarie e costituendosi parte civile nelle stesse nei limiti previsti dalla Legge, nonché intervenire nei confronti dei competenti organi legislativi e amministrativi per l'emanazione di normative e regolamentazioni dirette alla tutela di animali (in particolare cani);
- promuovere educazione e cultura cinofila ed etologica.

L'Associazione, fermi restando l'oggetto sociale e le finalità come sopra descritte, si ispira nelle sue attività ai principi di affinità, empatia e solidarietà verso tutte le specie viventi del pianeta e al sentimento di fondamentale unità e interdipendenza tra di esse.

Nell'intento di rendere questo pianeta migliore per tutte le forme di vita, l'Associazione si propone di accrescere la sensibilità verso tali principi e di incoraggiare la tendenza ad uno stile di vita consapevole e responsabile, orientato alla benevolenza e al rispetto verso le specie e l'ambiente naturale.

Si propone inoltre di sensibilizzare verso comportamenti soggettivi che non alimentino discriminazioni di razza, religione, sesso, classe, specie e condizione.

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie in quanto ad esse integrative, purché nei limiti definiti dalla legge, ed in particolare potrà:

- svolgere un'attività diretta a far conoscere al pubblico l'esistenza di strutture di ricovero pubbliche e/o private e facilitare l'adozione dei cani ivi ospitati avvalendosi anche della collaborazione di un gruppo qualificato di professionisti (fotografi, operatori del settore, veterinari, educatori cinofili) e consistente in: pubblicazione mirata di fotografie e annunci su siti internet specializzati, valutazione comportamentale dei cani, consulenza sulle adozioni al fine di limitare al minimo i ritorni;
- «promuovere e organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione e progetti, realizzati con cofinanziamenti pubblici e/o privati, finalizzati alla prevenzione del randagismo (sterilizzazione, abbandono, controllo microchip, adozione, educazione al possesso responsabile di animali d'affezione, censimenti e mappature del randagismo sul territorio, informazione);
- promuovere e realizzare iniziative formative rivolte a volontari e altre attività informative in favore di associazioni con scopi statutari affini a quelli dell'associazione;
- prendere in affidamento ed eventualmente ospitare animali d'affezione, fino ad adozione definitiva o affidamento in strutture responsabili;
- curare l'istituzione e la gestione di strutture di assistenza e ricovero di animali (in particolare cani), anche in convenzione;
- organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi, manifestazioni ed altre iniziative per il conseguimento dei fini statutari;
- organizzare, promuovere, prendere parte a iniziative informative per le scuole di ogni ordine e grado in materia di benessere, diritti e tutela degli animali, educazione e cultura etologica, educazione ad un corretto rapporto uomo-animale;
- collaborare o aderire ad iniziative con qualunque ente pubblico o privato, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;
- svolgere attività divulgative tramite pubblicazioni tra le quali testi, articoli, riviste e materiale multimediale; dare informazione e fare osservare le leggi e i regolamenti in materia di animali di affezione (in particolare di cani);
- segnalare eventuali abusi e violazioni di legge alle autorità competenti, promuovere azioni giudiziarie e costituirsi parte civile nelle stesse nei limiti previsti dalla Legge, nonché intervenire nei confronti dei competenti organi legislativi e amministrativi per l'emanazione di normative e regolamentazioni dirette alla tutela degli animali (in particolare di cani).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Soci)

Possono aderire all'associazione le persone fisiche o gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa, che accettino le norme del presente statuto, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione, stato civile o altre analoghe limitazioni.

I soci dell'Associazione si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci volontari.

I soci fondatori sono i soci che firmano la costituzione dell'Associazione e curano le attività propedeutiche alla registrazione del presente Statuto e all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie previste dalla legge.

Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, vogliano farne parte.

Sono soci volontari le persone fisiche che corrispondono le quote associative prevista per i soci ordinari e fanno richiesta scritta al Consiglio Direttivo di svolgere una o più attività di volontariato attivo tra quelle previste dal regolamento interno.

Gli enti del Terzo settore fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale ed hanno diritto ad un voto per ciascun Ente.

I contributi annuali dei soci sono intrasmissibili sia per atto fra vivi che per eredità, e non possono essere rivalutati.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di Socio ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi dei Soci)

I Soci hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I Soci hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- adoperarsi attivamente per l'attuazione dello scopo dell'Associazione;
- osservare le disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- comunicare all'Associazione qualsiasi mutamento di residenza;
- non servirsi del nome dell'Associazione e della sua organizzazione per esclusivi scopi personali;
- non danneggiare né moralmente né materialmente l'Associazione.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di Socio)**

La qualifica di Socio si perde per *morte, recesso o esclusione*.

Il Socio che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il Socio può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al Socio. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo (Organo Amministrativo);
- l'Organo di Controllo.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che siano iscritti nel libro dei Soci e che siano in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun socio ha diritto ad 1 voto. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo anche al di fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale, oppure dalla maggioranza dei membri del Consiglio. I Soci sono convocati in Assemblea almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio annuale, e comunque quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno e ne ravvisa la

necessità o ne Socio facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei Soci mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a ciascun, o con ogni altro mezzo o sistema di comunicazione, inclusi telefax o la posta elettronica, idoneo a dare riscontro dell'avvenuta spedizione al domicilio dei soci ovvero al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o ad ogni altro recapito risultante dal libro Soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della convocazione e l'ordine del giorno.

L'intervento in Assemblea è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza) ovvero è possibile esprimere il voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Non è consentito il voto per delega.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota o l'entità del suo contributo associativo, L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio, e, in *seconda convocazione*, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo (ovvero Organo Amministrativo) *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere un codice etico per gli associati che indichi anche l'iter che si deve seguire nel perseguire gli scopi dell'associazione;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra tre ed undici, nominati dall'Assemblea per la *durata* di anni quattro e che possono essere rieletti.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Esso elegge al suo interno: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere ed eventualmente altri incarichi ritenuti utili. In caso di dimissioni (scritte indirizzate al consiglio direttivo), decesso, decadenza o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo (in presenza di gravi motivi o qualora uno dei consiglieri non partecipi, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno), subentreranno i soci che, non eletti, abbiano raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro trenta giorni perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente.

In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (quando tale organo è nominato nei casi previsti dalle norme vigenti) è invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Massimo Gatti

Quendelme Fava

Luigi Merica

Giuseppe

Francesco

6
Video Fava

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La Cessazione degli Amministratori per scadenza del termine sopra indicato ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito. L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo nel numero prioritariamente deciso dall'Assemblea avviene con votazione a scrutinio segreto se richiesta dalla maggioranza dei Soci presenti o per voto palese nel caso ci sia una proposta del Presidente o di altri Soci in numero pari ad almeno 1/3 (un terzo) dei presenti. Nel caso di scrutinio segreto ogni Socio esprime la preferenza per ogni membro di cui dovrà essere composto il Consiglio Direttivo ed in tale caso dovranno essere nominati, tra i presenti, tre scrutatori. Saranno nominati eletti nel Consiglio Direttivo i Soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà a nuova votazione a ballottaggio e sarà dichiarato eletto il socio che avrà riportato il maggior numero di voti. Il Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione, elegge tra i suoi membri il Segretario ed il Tesoriere. In caso di dimissioni o decesso di uno o più Consiglieri, ma non della maggioranza, gli altri provvederanno a sostituirli su proposta del Presidente con delibera del Consiglio Direttivo e resteranno in carica fino alla prima riunione utile dell'Assemblea dei Soci, per la riconferma o la sostituzione.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti, la durata della carica è di 4 (quattro anni) ed è rieleggibile.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Il *Vicepresidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Segretario dell'Associazione)

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ART. 11 (Il Tesoriere-Economo)

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In particolar modo, sussiste l'obbligo di nomina del Revisore Legale dei Conti se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 31 Cts**).

ART. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e direttamente gestiti dal Consiglio Direttivo. L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

1. dalle quote associative versate annualmente dai Soci;
2. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, stato, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
3. dai proventi da attività di raccolta fondi;

4. proventi da attività diverse da quelle di interesse generale.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsati.

Il Patrimonio dell'Associazione è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Gli associati hanno diritto di visionare i suddetti libri secondo le seguenti modalità:
facendone richiesta scritta anche tramite mail al Presidente e al Segretario, i libri saranno resi disponibili presso la sede legale dell'Associazione.

ART. 18 **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e in quanto compatibile, dal *Codice Civile*.

Prendelese Pover

Adelfer

Man-Su

Ma-Mur

Maniolo

Maniolo